



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 124

Settore 1

Servizio Affari Legali

Determina registrata
in data 07/02/2025

Oggetto: AFFARI LEGALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE IN UNA CAUSA DAVANTI AL TRIBUNALE PENALE DI SAVONA

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 26 del 30.09.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N.75 DEL 31.07.2024";
- n° 43 del 30.12.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027";
- n° 44 del 30.12.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2025-2026-2027";

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO che una dipendente, della quale si omette il nominativo per motivi di privacy, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 1464 del 10/01/2025, ha chiesto al Comune di Loano di essere ammessa alla tutela legale a carico dell'Amministrazione in relazione al procedimento penale scaturente dalla denuncia/querela presentata nei suoi confronti in ragione dello svolgimento del servizio;

RAMMENTATO che l'art. 59 del CCNL Enti Locali del 16/11/2022, attualmente vigente, stabilisce che "L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente";

CONSIDERATO che contro l'autore delle minacce ai danni della dipendente pendono davanti al Tribunale di Savona due procedimenti penali (r.g.n.r. 3803/2023/21 e r.g.n. 3405/2024/21), nei quali il Comune di Loano è costituito parte civile con il ministero dell'avv. Chiara Coppa del Foro di Genova;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 08 del 15/01/2025 con la quale l'Amministrazione ha accolto la richiesta di assunzione degli oneri di difesa della dipendente, esprimendo il gradimento per il legale proposto dalla dipendente e mandando al Servizio Affari Legali di provvedere all'affidamento dell'incarico al legale così individuato, con la prescrizione di ripetere immediatamente gli oneri di difesa che l'Ente sosterrà nel caso emergesse una situazione di conflitto di interessi;

DATO ATTO che il Servizio Affari Legali, con nota prot. 2833 del 18/01/2025, ha chiesto all'avv. Chiara Coppa di confermare la disponibilità a patrocinare la dipendente e il preventivo di spesa;

RICHIAMATA la nota assunta al prot. 3017 del 20/01/2025, con la quale l'avv. Chiara Coppa del Foro di Genova ha confermato la disponibilità ad assumere l'incarico per complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 700,00 per la fase delle indagini preliminari, Euro 1.100,00 per la fase dibattimentale, oltre spese generali al 15% e c.p.a. al 4%, Iva esente in ragione del regime fiscale del professionista, e così complessivamente per Euro 2.152,80;

CONSIDERATO:

- che, sebbene l'art. 56 del d.lgs. n. 36/2023 escluda dal campo di applicazione gli incarichi legali diretti ad uno specifico giudizio, il Servizio Affari Legali tiene in debito conto quanto previsto dal DM 13 agosto 2022, n. 147, nonché la legge 21 aprile 2023, n. 49, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

- che, come si evince dalla richiesta di preventivo inviata all'avvocato, l'Ente non predetermina le condizioni economiche dell'incarico; - che, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge n. 247/2012, tuttora vigente, la pattuizione dei compensi è rimessa alla libera valutazione del legale in ordine all'adeguatezza degli stessi rispetto all'opera professionale da prestare;

- che, come statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25 gennaio 2024, nella causa C438/2022: "...omissis...l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non

consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il Visshia advokatski savet (Consiglio superiore dell'ordine forense), e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione. In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale...omissis...»;

RITENUTO, pertanto, alla luce dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e parità di trattamento:

- di assumere gli oneri derivanti dal patrocinio della dipendente all'avv. Chiara Coppa del Foro di Genova, con studio in via alla Porta degli Archi n. 10 – 16121 Genova (GE), al fine di tutelare la dipendente comunale nel procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Savona;
- di impegnare con il presente atto l'importo di Euro 2.152,80 (comprensiva di spese al 15% e Cpa al 4%, Iva esente in ragione del regime fiscale del professionista) a favore dell'avv. Chiara Coppa del Foro di Genova, con imputazione della spesa al capitolo 290 del Bilancio triennale dell'Ente, in competenza 2022: *“Spese per atti a difesa ragioni del comune”*;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse resa dal legale sopra citato ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la bozza di disciplinare per l'incarico di patrocinio legale allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento;

RIBADITA la riserva nei confronti della dipendente alla ripetizione delle somme impegnate con il presente atto qualora emergesse una situazione di conflitto di interessi;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento risulta conforme al D.U.P. 2025-2027 in particolare:

- all'obiettivo strategico codice ST01 oggetto “Benessere della città – ottimizzazione servizi istituzionali – trasformazione digitale”;
- all'obiettivo operativo codice OP08 oggetto “Ottimizzazione dei servizi amministrativi generali”;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI AFFIDARE l'incarico del legale patrocinio della dipendente comunale, di cui si omettono i dati personali per motivi di riservatezza, all' avv. Chiara Coppa del Foro di Genova, con studio in via alla Porta degli Archi n. 10 – 16121 Genova (GE), nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Savona;

DI RISERVARE nei confronti del dipendente la ripetizione delle somme impegnate con il presente atto qualora emergesse una situazione di conflitto di interessi;

DI APPROVARE la bozza di scrittura privata di disciplinare di incarico, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con cui saranno regolarizzati i rapporti tra il professionista incaricato e l'Amministrazione comunale;

DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la

causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato;

- oggetto: patrocinio legale in una controversia penale a favore di una dipendente dell'Ente;
- importo dell'impegno: Euro 2.152,80 (duemilacentocinquantadue/80)
- creditore: Avvocato Chiara Coppa;

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2025 con le seguenti modalità:

Servizio Affari Legali

Creditore: denominazione	Missione programma titolo	Cap.	Art.	CIG	Descr. Impegno	Importo Impegno	n. imp. / Sub
COPPA CHIARA AVV.	01021	290	1		PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI UN DIPENDENTE NEL PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI AL TRIBUNALE DI SAVONA	2.152,80	508

DI DARE ATTO che a seguito del presente provvedimento non risulta necessario procedere alla richiesta del Codice Identificativo Gare (CIG) all'ANAC;

DI DARE ATTO

- che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;

- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività del presente provvedimento;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;

DI DARE mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale;

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto

dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Affari Legali
Rosetta Barbuscia

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005